



CITTÀ DI SALA CONSILINA

PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036

SETTORE POLIZIA LOCALE - ECOLOGIA

Ordinanza n. 21

Anno 2015

OGGETTO: opere infrastrutturali area P.I.P. Trinità - Disciplina della circolazione stradale.

IL RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE

PREMESSO che l'impresa Adinolfi Giovanni s.r.l. con sede in Salerno alla via Andrea Romualdo - partita IVA 04731480655 è aggiudicataria dei lavori per l'esecuzione di "opere infrastrutturali nell'area P.I.P. Frazione Trinità, località Santa Maria degli Ulivi e Fontanelle – completamento";

VISTA la nota - prot. 13375 del 04.08.2015 - con la quale il sig. Luca Adinolfi nato il 15.11.1977 in Polla (SA) residente in Montesano sulla Marcellana (SA) alla via Pantanelle n. 45, in qualità di amministratore unico della predetta impresa, chiede l'adozione di un provvedimento che modifichi temporaneamente la disciplina della circolazione stradale nell'area interessata, al fine di poter effettuare i lavori di rifacimento della sede stradale previsti nei lavori appaltati;

ACCERTATA l'esigenza tecnica, nonché di sicurezza, di chiudere al traffico le strade comunali Fieghi, Nocito, Carrara Giuliana e Vignali per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori pubblici, ovvero dal 05.08.2015 al 23.08.2015, come da richiesta prot. 13375/2015;

ATTESO che i lavori pubblici devono essere eseguiti su strade classificate come locali, interessate da bassi flussi veicolari e che le famiglie residenti sono informate circa i tempi e i motivi della chiusura al transito veicolare delle vie pubbliche in parola;

RILEVATO, pertanto, che per consentire l'esecuzione delle opere è opportuno procedere all'interdizione della circolazione veicolare sulle vie comunali considerate, fatta salva la possibilità d'accesso per i mezzi di soccorso ed emergenza nonché di cantiere;

VISTO il Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare gli artt. 6, 7, 20, 21 e 37;

VISTO l'art. 30 e seguenti del Regolamento d'esecuzione ed attuazione del C.d.S.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni,

ORDINA

1. la chiusura temporanea al transito veicolare delle strade comunali Fieghi, Nocito, Carrara Giuliana e Vignali dal giorno 05/08/2015 al giorno 23/08/2015, per l'esecuzione dei lavori di rifacimento della sede stradale previsti nei lavori "opere infrastrutturali nell'area P.I.P. Frazione Trinità, località Santa Maria degli Ulivi e Fontanelle – completamento", appaltati alla Ditta Adinolfi Giovanni s.r.l. con sede in Salerno alla via Andrea Romualdo - partita IVA 04731480655 ,
2. l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per l'intero periodo di cui al punto 1 lungo le strade interdette alla circolazione veicolare.

Per agevolare i residenti, è in facoltà/dovere della ditta incaricata dei lavori garantire, al di fuori dell'orario di svolgimento dei lavori e qualora le condizioni tecniche di esecuzione dei lavori lo consentano, un corridoio di transito per l'accesso veicolare dei residenti alle singole abitazioni.

Ai soggetti giuridici responsabili dell'area di cantiere stradale è fatto obbligo di delimitare e proteggere apposito corridoio di transito pedonale per consentire la mobilità pedonale ed il libero accesso alle proprietà private esistenti nelle strade interdette alla circolazione.

Alla ditta esecutrice dei lavori è fatto altresì obbligo di procedere all'installazione di tutta la segnaletica stradale necessaria alla delimitazione e messa in sicurezza del cantiere stradale,

DISPONE

che la presente Ordinanza sia consegnata direttamente alla ditta esecutrice dei lavori, che rimane responsabile in sede civile e penale di ogni pregiudizio e danno che dovesse derivarne agli utenti della strada ed all'Ente proprietario della strada stessa per effetto dei lavori autorizzati.

Il presente provvedimento viene reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni.

Gli operatori del Comando di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse può ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dall'attivazione della segnaletica stradale o dalla sua pubblicazione e/o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, può essere proposto ricorso, da chiunque ne abbia interesse, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 495/92.

Sala Consilina, 8 agosto 2015

Il Responsabile P.O. del Settore
Ten. Gian Mauro Baratta